



ATTO N. 1426/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Stefano Vinti

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3 del
Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30/03/1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30/01/1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 15.1.2003


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.1.2003



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 gennaio 2003 ha esaminato l'atto n. 1426 ed ha espresso parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare al Consiglio al Consigliere Stefano Vinti.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno alla prossima seduta del Consiglio regionale.




RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE
(Relatore Consigliere Vinti)

Il disegno di legge in esame di iniziativa della Giunta regionale riguarda l'istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6.

In conseguenza dell'evento sismico del settembre 1997, la legge 61 consentiva alle Regioni Marche, Umbria ed enti locali di procedere ad assunzioni di personale con contratti a tempo determinati in profili tecnici ed amministrativi per gli interventi connessi al sisma ed anche per fronteggiare i carichi aggiuntivi di lavoro che si erano verificati. Il personale veniva reclutato con apposite selezioni ai sensi dell'art. 14 della l. 61/98 medesima per un periodo di permanenza in servizio di tre anni prorogato poi a quattro anni. Il contingente di personale è stato anche ampliato attraverso l'utilizzo delle graduatorie effettuato all'uopo. Successivamente l'articolo 6/ter della legge 11/12/2000, n. 265 ha previsto per gli enti che avevano assunto personale ai sensi e per gli effetti della legge 61/98, la possibilità di trasformare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure concorsuali interamente riservate utilizzando la disponibilità di fondi previsti dalla l. 61/98 medesima. La Regione dell'Umbria ha provveduto alla indizione di un bando di concorso per un numero di 56 posti di vari profili professionali; conseguentemente per i vincitori di tale concorso si è provveduto a far data dall'1.2.2002, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A seguito dell'espletamento di tali selezioni sono risultati idonei n. 95 candidati tuttora in servizio presso la Regione. Con il presente disegno di legge si dispone l'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento cui vengono ammessi a domanda i dipendenti i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato. Poiché anche gli enti locali hanno provveduto ad assunzioni per le medesime finalità e per gli effetti della l. 61/98, il presente disegno di legge prevede altresì che mediante specifico accordo di programma gli enti locali interessati possano utilizzare il personale già assunto a tempo determinato presso altro ente per la copertura dei posti disponibili nonché la proroga dei contratti stipulati con i medesimi enti fino al 31.12.2005.

Con l'approvazione del presente disegno di legge è da sottolineare ed apprezzare lo sforzo che la Regione compie ai fini occupazionali ed anche ai fini della valorizzazione delle professionalità acquisite all'interno dei vari enti.

La I Commissione nella seduta del 15 gennaio u.s. ha esaminato il disegno di legge ed ha deciso di apportare alcuni emendamenti. Ha deciso altresì con sei voti favorevoli e un voto di astensione di esprimere parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Vinti.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1435 del 17.10.2002, concernente: “Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30/03/1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30/01/1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.10.2002 e trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente in data 29.10.2002 (ATTO N. 1426);

VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrata dal relatore Consigliere Stefano Vinti (ATTO N. 1426/BIS);

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 30 marzo 1998, n. 61;

VISTA la legge 11 dicembre 2000, n. 365;

VISTA l'Ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448;


VISTA la legge regionale n. 13/2000;

VISTA la legge regionale 6/2002;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti




DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30/03/1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30/01/1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge ha come finalità: a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto; b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 30 giugno 2002, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.	1. idem
TITOLO II PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE	TITOLO II PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE
Art. 2 (Ruolo speciale transitorio)	Art. 2 (Ruolo speciale transitorio)
1. Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e risultato idoneo nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate per i	1. idem



<p>diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio, corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale, nei profili professionali per i quali è avvenuta l'assunzione.</p>	
<p>2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale prevista dalla normativa regionale in materia di organizzazione e personale e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone l'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli ordinari dell'ente, entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della vacanza di posti.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
<p>3. Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento del contingente di cui all'articolo 3.</p>	<p>3.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 3 <i>(Contingente del ruolo speciale transitorio)</i></p>	<p>Art. 3 <i>(Contingente del ruolo speciale transitorio)</i></p>
<p>1. Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. La Giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 4 <i>(Personale del ruolo speciale transitorio)</i></p>	<p>Art. 4 <i>(Personale del ruolo speciale transitorio)</i></p>
<p>1. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'articolo 2 continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano di utilizzazione approvato annualmente dalla Giunta regionale, con riferimento alla completa attuazione dei programmi operativi</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>



<p>relativi alla ricostruzione post-sisma e alla prevenzione sismica, secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture regionali.</p> <p>2. La Giunta regionale stabilisce quali norme relative allo stato giuridico ed economico del personale regionale di ruolo si applicano al personale appartenente al ruolo speciale transitorio e ne definisce le modalità.</p>	<p>2.</p> <p>soppresso</p>
<p>TITOLO III PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI</p>	<p>TITOLO III PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI</p>
<p>Art. 5 <i>(Accordo di programma)</i></p>	<p>Art. 5 <i>(Accordo di programma)</i></p>
<p>1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000, indetti dagli stessi enti.</p>	<p>1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000.</p>
<p>Art. 6 <i>(Priorità nell'utilizzo del personale)</i></p>	<p>Art. 6 <i>(Priorità nell'utilizzo del personale)</i></p>
<p>1. La Regione e gli enti di cui all'art. 5 comma 1, prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:</p> <p>a) mobilità fra enti;</p> <p>b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n.</p>	<p>1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 5 prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:</p> <p>a) mobilità fra enti;</p> <p>b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n.</p>



365/2000; c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto EMERICO, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.	365/2000; c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato , riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto EMERICO, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.
Art. 7 <i>(Proroga dei contratti di lavoro)</i>	Art. 7 <i>(Proroga dei contratti di lavoro)</i>
1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.	1. idem
Art. 8 <i>(Applicabilità)</i>	Art. 8 <i>(Applicabilità)</i>
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144.	1. idem
TITOLO IV NORMA FINALE	TITOLO IV NORMA FINALE
Art. 9 <i>(Norma finanziaria)</i>	Art. 9 <i>(Norma finanziaria)</i>
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del titolo II si provvede mediante utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14, comma 14 della legge 61/1998, secondo le disponibilità previste	1. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61,



dalla legge 365/2000, nonché dall'articolo 52, comma 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione al capitolo 287 del bilancio regionale.

secondo le modalità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dall'articolo 52, comma 25, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, **con l'imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Gestione della risorsa umana" del bilancio annuale 2003.**